



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

ESENTE

Ev ee,

FDH

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Rel. Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Oggetto

*SANZIONI AMM.VE DIVERSE DA LAVORO, PREVIDENZA, FINANZ. E TRIB.
--

Ud. 11/04/2014 -
PU

R.G.N. 24806/2012

Pron 2013
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24806-2012 proposto da:

GI _____, elettivamente domiciliato in
ROMA, Via G. G. Belli 39, presso lo studio dell'avvocato LEMBO
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
VIGNA GIANCARLO, come da procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -**contro**

COMUNE GUARENE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Viale Delle Milizie 140, presso lo studio dell'avvocato
CREMISINI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato BIANCHI MARCO, come da procura speciale a margine del
controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 129/2012 del TRIBUNALE di ALBA, depositata il
19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2014 dal
Consigliere Ippolisto Parziale;

3568
M



udito l'Avvocato Cremisini, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. GI - C.F. impugna la sentenza del Tribunale di Alba n. 129/2012, n. 735, in data 19/03/2012, depositata in pari data, non notificata, che rigettava il suo appello avverso la decisione del giudice di primo grado, che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione di violazione n. 462 della Polizia Municipale di Guarene per pretesa violazione dell'art.142 comma 9 Codice della Strada, notificatogli in data 12/01/2007.
Ne eccepiva l'illegittimità, per difetto di attendibilità dell'accertamento, effettuato tramite "telelaser", posto che, al proprio tachimetro, la velocità della vettura risultava di 65 Km/h, e dunque inferiore a quella contestata (108 km/h).
2. Con sentenza in data 10.3.2010, il Giudice di Pace di Alba — sulla premessa che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento utile per valutare se nel caso concreto fosse possibile escludere un riscontro oggettivo tra la velocità segnalata dal telelaser e la vettura condotta dal ricorrente e ribadita la piena legittimità della rilevazione della velocità in base al telelaser — rigettava il ricorso e confermava il verbale impugnato.
3. L'odierno ricorrente appellava la sentenza, rilevando ancora l'inaffidabilità dell'apparecchio telelaser Ultralyte impiegato per il rilevamento della velocità, e comunque l'erroneità dell'accertamento sulla scorta della deposizione testimoniale rilasciata dalla Sig.ra O
4. Il giudice dell'appello rigettava l'impugnazione, osservando il legittimo utilizzo delle apparecchiature, la loro idoneità, nonché l'affidabilità dell'accertamento effettuato dall'agente, in relazione alle condizioni di luogo e di tempo, da ritenersi prevalente rispetto alle contrarie deposizioni testimoniali.
5. Impugna tale decisione il ricorrente che avanza un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'intimato Comune.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Col primo motivo di ricorso si deduce: *«insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero circa l'idoneità probatoria del rilevamento da parte del pubblico ufficiale della targa della vettura condotta dal ricorrente».*

La sentenza impugnata è insufficientemente o contraddittoriamente motivata perché ha affermato *«che la valutazione circa il "puntamento" dell'apparecchio telelaser Ultralyte in direzione della vettura condotta dal Sig. G e non di altre, sia fatto storico oggetto di diretta valutazione da parte degli agenti, privo di margini di apprezzamento individuale».*

Costituisce principio ormai pacifico che *«non può essere attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. (Cassazione civile, sez. II, n. 25844 del 27/10/2008)».*

Si tratta di principi più volte affermati specie con riguardo alla *«indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento».*

Il Tribunale di Alba ha errato *«nel non ricostruire nei medesimi termini la fattispecie relativa all'accertamento della velocità effettuato con apparecchiatura telelaser Ultralyte, che si perfeziona non con il mero rilevamento automatico da parte di questa ma in uno con l'attività dell'operatore che abbina la velocità accertata al preteso trasgressore».*

La fede privilegiata non può essere attribuita all'abbinamento della velocità con il trasgressore, in quanto frutto soltanto della percezione sensoriale dell'agente, ed avente ad oggetto un corpo in movimento.

2. Appare opportuno richiamare la motivazione al riguardo adottata dal giudice dell'appello. Il Tribunale ha affermato l'utilizzabilità dello strumento di rilevazione della velocità in questione, nonché la regolarità della procedura seguita, rilevando che: *«il Telelaser ai sensi dell'art. 142 C.d.S. e dell'art. 345 DPR*



495/1992, poiché la norma regolamentare [...] non fa alcun riferimento alla necessità di una documentazione fotografica dell'accertamento operato, ma presuppone unicamente l'idoneità del mezzo elettronico a consentire la rilevazione della velocità del veicolo controllato, ben potendo, quindi, l'attestazione della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio essere effettuata mediante verbalizzazione degli agenti, le cui dichiarazioni, peraltro, sono assistite da fede privilegiata, fino a querela di falso (cfr. Cass. 171/2010)». Ha osservato ancora il giudice dell'appello che «la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuali facendo prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto». Ha rilevato, quindi, il giudice dell'appello che la «parte appellante non solo non ha contestato le risultanze degli accertamenti eseguiti nella specie che - in quanto dotati di fede privilegiata - esigevano la proposizione della querela di falso avverso il verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale, ma non ha fornito elementi di prova - del quale era onerato - da cui desumere un cattivo funzionamento del dispositivo in relazione alle particolari circostanze di tempo e di luogo in cui è stato effettuato l'accertamento degli agenti verbalizzanti». Riteneva a tal fine il giudice di pace «del tutto insufficienti le risultanze della deposizione della teste O [...] trattandosi di asserzione meramente valutativa, frutto di una percezione personale». Parimenti, secondo il giudice dell'appello, «non pare inoltre assumere rilevanza la deposizione della teste nella parte in cui ha riferito della presenza di altre vetture che procedevano sia davanti che dietro nello stesso senso di marcia della vettura condotta dall'appellante, trattandosi di asserzione che, per la genericità del relativo tenore, non pare idonea a stabilire un collegamento fra la presenza di tali vetture e un presunto errore di "puntamento" da parte degli agenti, di cui la stessa teste non risulta aver fatto neppure menzione nella relativa deposizione». Risultava infatti, che il «rilevamento della velocità è stato effettuato ad una distanza di m. 197,70 e che il veicolo dell'appellante era l'unico che al momento stava



percorrendo la corsia di marcia». Osservava ancora che «il puntamento dell'apparecchio in direzione della vettura condotta dall'appellante costituisce fatto storico oggetto di diretta constatazione da parte degli agenti, privo di margini di apprezzamento individuale e rispetto al quale le relative risultanze del verbale fanno piena prova fino a querela di falso».

3. Il motivo è infondato.

Correttamente il giudice dell'appello ha ritenuto legittimo l'utilizzo dell'apparecchiatura, nonché l'affidabilità dell'accertamento effettuato dall'agente operante, avendo fatto applicazione di principi più volte affermati da questa Corte. Si richiama¹⁰ a tal fine i seguenti: «In base al dato letterale dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002, nonché alla stregua di un'interpretazione logico - sistematica della medesima norma, l'accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell'infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale dell'amministrazione competente, per contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell'affidabilità della rilevazione» (Cass. n. 14097 del 2008, Rv. 604116), nonché «In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video» (Cass. n. 1889 del 28/01/2008 -Rv. 603201).



Occorre solo osservare ulteriormente che il giudice dell'appello, pur a fronte dell'affermata fede privilegiata, ha tenuto conto della testimonianza resa in giudizio, ritenendola recessiva rispetto all'accertamento effettuato dall'agente, adeguatamente motivando tale convincimento con riguardo alla limitata distanza e alla semplicità della rilevazione (targa), elementi questi sufficienti ad escludere il rischio concreto di "errate percezioni sensoriali", a fronte invece delle affermazioni della teste, fondate su circostanze che potevano invece essere influenzate da errate percezioni (velocità e condizioni in dettaglio del traffico).

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 300,00 (trecento) euro per compensi e 100,00 (cento) euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio dell'11 aprile 2014

L'ESTENSORE

Albino Cassel

IL PRESIDENTE

Jur

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 24 SET. 2014



Il Fossierario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti